



COMUNE DI OGLIANICO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 01/03/2023

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **uno**, del mese di **marzo**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta pubblica , sessione Ordinaria, in Prima Convocazione i componenti il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
VACHA Monica Maria Bianca	Sindaco	X	
CATTANEO Massimo	Consigliere	X	
REMOGNA Celestino	Consigliere	X	
PAGLIA Giancarlo	Presidente	X	
PAGLIOTTI Elio Domenico	Consigliere	X	
ROSSI Adriano	Consigliere	X	
GROSSO Emanuele	Consigliere	X	
PLEMONE Federica	Consigliere	X	
VACCA Leonardo	Consigliere	X	
ARRO' Francesco	Consigliere	X	
ROLANDO Domenico Lorenzo	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **COSTANTINO Dr. Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PAGLIA Giancarlo** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2023.

Deliberazione n. 6 del 01/03/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Segretario Comunale;

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 05.12.2019 avente ad oggetto: “Conferma del valore delle aree fabbricabili ed a servizi ai fini del versamento dell'Imposta Municipale Unica”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.05.2020 avente ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).”;
- la Deliberazione n. 4 del 19/01/2022 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2022”;

Visto il D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. ed in particolare:

- a. l'art. 2 c. 1 lettera b) che definisce l'area fabbricabile quella utilizzabile al fine edificatorio in base agli strumenti urbanistici ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità;

- b. l'art. 5 c. 5 che determina il valore dell'area fabbricabile pari a quello venale di comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Considerato che la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ha esclusivamente lo scopo di indirizzo e non di obbligo verso i contribuenti, che debbono provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta, nonché di limitare il potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato, secondo i criteri tesi a ridurre l'insorgenza del contenzioso.

Tenuto conto che in adempimento al disposto dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. per l'anno 2022 erano stati deliberati i seguenti valori:

ZONA URBANISTICA DI P.R.G.C.	VALORE VENALE €/mq
Aree residenziali a capacità insediativa esaurita RE	25,00
Aree residenziali di completamento RC	50,00
Insedimenti produttivi in area impropria II	20,00
Aree per attività produttive e di riordino IR	20,00
Aree per attività produttive di nuovo impianto IN	40,00
Aree a servizi per viabilità, parcheggi ecc.	15,00
Aree Agricole AN-AS	2,50

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

ALIQUOTA DI BASE: 1,01 %

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,60%

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,10%

BENI MERCE: 0,00%

TERRENI AGRICOLI: 0,76%

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede che i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno;

Richiamata la deliberazione n. 4 del 02/02/2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la bozza di Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Prima della votazione il gruppo di minoranza propone di non far pagare l'I.M.U. per cinque anni a coloro che ristrutturano le case nel centro storico;

Effettuata la votazione in forma palese espressa nelle forme di legge, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. undici;

Consiglieri votanti: n. undici;

Consiglieri astenuti: n. zero;

Consiglieri favorevoli: n. otto;

Consiglieri contrari: n. tre (VACCA, ARRO', ROLANDO);

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U), le aliquote alle casistiche indicate per l'anno d'imposta 2023, nelle seguenti misure:

ALiquota di Base: 1,01 %

ALiquota Abitazione Principale: 0,60%

ALiquota Fabbricati Rurali Strumentali: 0,10%

BENI MERCE: 0,00%

TERRENI AGRICOLI: 0,76%

2. di stabilire la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 200,00;
3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
4. in adempimento al disposto dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e s.m.i., per le ragioni e giustificazioni di cui in premessa, confermare per l'anno di imposta 2023, i seguenti valori:

ZONA URBANISTICA DI P.R.G.C.	VALORE VENALE €/mq
Aree residenziali a capacità insediativa esaurita RE	25,00
Aree residenziali di completamento RC	50,00
Insedimenti produttivi in area impropria II	20,00
Aree per attività produttive e di riordino IR	20,00
Aree per attività produttive di nuovo impianto IN	40,00
Aree a servizi per viabilità, parcheggi ecc.	15,00
Aree Agricole AN-AS	2,50

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n. undici;

Consiglieri votanti: n. undici;

Consiglieri astenuti: n. zero;

Consiglieri favorevoli: n. otto;

Consiglieri contrari: n. tre (VACCA, ARRO', ROLANDO);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

PAGLIA Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

COSTANTINO Dr. Giuseppe
